



TRIBUNALE di ASCOLI PICENO

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.2.2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- visto l'art. 648 c.p.c. e ritenuto che – ad un sommario esame quale quello richiesto in questa sede - l'opposizione sia in parte fondata su prova scritta, considerato che il contratto posto a base del ricorso monitorio è riferito essenzialmente al prestito per l'acquisto di una lavatrice già onorato, mentre solo una clausola in calce, non specificamente sottoscritta, dà conto della mera possibilità che Agos concedesse un ulteriore finanziamento su carta di credito (le condizioni applicate al rapporto di finanziamento, anche ove effettivamente svoltosi, dovrebbero dunque essere vagliate con eventuale c.t.u. per il ricalcolo del saldo);

- considerato che l'opposto nelle note d'udienza ha chiesto l'assegnazione del termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione;
assegna all'opposto (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020) termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del procedimento di mediazione;
rinvia per la verifica della mediazione all'udienza del 3.6.2021, ore 9:50.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 12 febbraio 2021

Il Giudice
dott. Francesca Sirianni